



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2009 (08.06)
(OR. en)**

10699/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0073 (CNS)**

**CH 16
FL 10
SCHENGEN 11
FRONTEXT 1
JAI 361**

PROPOSTA

Mittente:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 giugno 2009
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea	

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 255 definitivo

10699/09

fo

DG E II

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.6.2009
COM(2009) 255 definitivo

2009/0073 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea¹, i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen prendono parte all'Agenzia. Le modalità particolareggiate di questa partecipazione devono essere definite in ulteriori accordi da concludersi fra la Comunità europea e tali paesi.

Il 15 febbraio 2007 la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia hanno concluso una convenzione sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia².

Il 26 ottobre 2004 l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno firmato l'accordo riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (di seguito denominato l'"accordo"). Tale accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2008³.

L'articolo 16 dell'accordo prevede l'associazione del Liechtenstein all'*acquis* di Schengen tramite un protocollo all'accordo che determina i diritti e gli obblighi di ciascuna delle Parti contraenti. Tale protocollo è stato firmato il 28 febbraio 2008 e dovrebbe essere concluso nel 2009.

Per motivi di efficienza, e per evitare di dover condurre trattative separate, il Liechtenstein è stato associato ai negoziati relativi alla sua partecipazione all'Agenzia prima della conclusione del protocollo. La convenzione recante le modalità di partecipazione all'Agenzia si applicheranno al Liechtenstein solo quando il protocollo avrà preso effetto.

In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione l'11 marzo 2008, sono stati condotti negoziati con la Svizzera e il Liechtenstein. Tali negoziati sono giunti al termine il 19 gennaio 2009 e il progetto di convenzione è stato siglato.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati nell'ambito del gruppo "Frontiere" e del gruppo "EFTA" del Consiglio.

La base giuridica della convenzione è costituita dall'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e dall'articolo 66 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, prima frase del trattato CE.

Le proposte qui indicate costituiscono gli strumenti giuridici per la firma e la conclusione della convenzione. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo dovrà essere consultato formalmente in merito alla conclusione della convenzione a norma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE.

¹ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

² GU L 188 del 20.7.2007, pag. 15.

³ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che gli obiettivi fissati dal Consiglio nelle sue direttive di negoziato siano stati raggiunti, e che il progetto di convenzione recante le modalità di partecipazione della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea sia accettabile per la Comunità.

Il contenuto finale della convenzione può riassumersi come segue:

Obiettivo e campo d'applicazione

La convenzione stabilisce diritti ed obblighi chiari, precisi e giuridicamente vincolanti per garantire l'effettiva partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

La convenzione verte sulle questioni seguenti: il diritto di voto limitato dei rappresentanti della Svizzera e del Liechtenstein nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia; il contributo finanziario di questi due paesi al bilancio dell'Agenzia; la protezione e la riservatezza dei dati; lo status giuridico dell'Agenzia in Svizzera e nel Liechtenstein; la responsabilità dell'Agenzia; il riconoscimento da parte della Svizzera e del Liechtenstein della competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti dell'Agenzia; i privilegi e le immunità dell'Agenzia e del suo personale e l'accesso dei cittadini della Svizzera e del Liechtenstein all'assunzione mediante contratto da parte del direttore esecutivo dell'Agenzia.

La situazione specifica della Danimarca, del Regno Unito e dell'Irlanda è indicata nel preambolo.

Dichiarazioni

La convenzione reca in allegato due dichiarazioni congiunte riguardanti:

- il diritto di voto;
- l'applicazione delle disposizioni sulla responsabilità civile in relazione all'invio delle squadre d'intervento rapido alle frontiere.

3. CONCLUSIONI

In considerazione dei risultati sopra citati, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che la convenzione sia firmata a nome della Comunità e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la persona o le persone debitamente autorizzate a farlo;
- approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l'allegata convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea⁴, i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen prendono parte all'Agenzia. Le modalità di questa partecipazione vanno definite in accordi ulteriori da concludersi fra la Comunità e tali paesi.
- (2) In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione l'11 marzo 2008, sono stati conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.
- (3) Con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare la convenzione siglata il 19 gennaio 2009 e approvare le dichiarazioni congiunte.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla. Poiché la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

⁴ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen⁵. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, e non è vincolato da essa o tenuto ad applicarla.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen⁶. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità la firma della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, e delle dichiarazioni congiunte ad essa accluse, con riserva della conclusione della convenzione.

I testi della convenzione e delle dichiarazioni congiunte sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, la convenzione, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

⁵ GU L 131 dell' 11.6.2000, pag. 43.

⁶ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁷,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea⁸, i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen prendono parte all'Agenzia. Le modalità di questa partecipazione vanno definite in accordi ulteriori da concludersi fra la Comunità e tali paesi.
- (2) In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione l'11 marzo 2008, sono stati conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla. Poiché la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

⁷ GU C...

⁸ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen⁹. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, e non è vincolato da essa o tenuto ad applicarla.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹⁰. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla.
- (6) È opportuno concludere la convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a norme della Comunità la convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 della convenzione, al fine di impegnare la Comunità medesima.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

⁹ GU L 131 dell'11.6.2000, pag. 43.

¹⁰ GU L 64 del 7.3.2002, pag 20.

ALLEGATO

CONVENZIONE

fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA (di seguito denominata "Svizzera"), e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN (di seguito denominato "Liechtenstein"),

dall'altra,

VISTO l'accordo firmato il 26 ottobre 2004 fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (di seguito denominato l'"accordo"),

VISTO il protocollo firmato il 28 febbraio 2008 fra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del principato del Liechtenstein all'accordo fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (di seguito denominato il "protocollo"),

VISTA la dichiarazione comune dell'Unione europea, della Comunità europea, della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein su un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, allegata al sopra citato protocollo,

VISTA la convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea¹¹,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) La Comunità europea, con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio¹², (di seguito denominato il "regolamento"), ha istituito l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito denominata l'"Agenzia").
- (2) Il regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo e del protocollo.

¹¹ GU L 188 del 20.7.2007, pag. 19.

¹² GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

- (3) Il regolamento conferma che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen dovrebbero partecipare a pieno titolo alle attività dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato.
- (4) Il Principato del Liechtenstein non ha frontiere esterne cui si applichi il Codice frontiere Schengen.
- (5) L'accordo e il protocollo non trattano le modalità dell'associazione della Svizzera e del Liechtenstein alle attività dei nuovi organismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'*acquis* di Schengen e taluni aspetti dell'associazione con l'Agenzia devono essere disciplinati in una convenzione supplementare fra le parti contraenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Consiglio d'amministrazione

- 1. La Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati presso il consiglio di amministrazione dell'Agenzia come previsto all'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento.
- 2. La Svizzera ha diritto di voto:
 - (a) sulle decisioni relative ad attività specifiche da eseguire alle sue frontiere esterne. Le proposte per tali decisioni richiedono un voto favorevole all'adozione da parte del suo rappresentante presso il consiglio di amministrazione;
 - (b) sulle decisioni relative ad attività specifiche di cui all'articolo 3 (operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne), all'articolo 7 (gestione delle attrezzature tecniche), all'articolo 8 (sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne) e all'articolo 9, paragrafo 1, prima frase (operazioni di rimpatrio congiunte), da eseguire con risorse umane e/o con attrezzature da essa messe a disposizione;
 - (c) sulle decisioni relative all'analisi dei rischi (sviluppo dell'analisi comune integrata dei rischi, analisi dei rischi generale e specifica) che la riguardino direttamente, ai sensi dell'articolo 4;
 - (d) sulle decisioni relative ad attività di formazione di cui all'articolo 5, ad eccezione della definizione della formazione di base comune.
- 3. Il Liechtenstein ha diritto di voto:
 - (a) sulle decisioni relative ad attività specifiche di cui all'articolo 3 (operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne), all'articolo 7 (gestione delle attrezzature tecniche), all'articolo 8 (sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere

- esterne) e all'articolo 9, paragrafo 1, prima frase (operazioni di rimpatrio congiunte), da eseguire con risorse umane e/o con attrezzature da esso messe a disposizione;
- (b) sulle decisioni relative all'analisi dei rischi (sviluppo dell'analisi comune integrata dei rischi, analisi dei rischi generale e specifica) che lo riguardino direttamente, ai sensi dell'articolo 4;
- (c) sulle decisioni relative ad attività di formazione di cui all'articolo 5, ad eccezione della definizione della formazione di base comune.

Articolo 2

Contributo finanziario

La Svizzera contribuisce al bilancio dell'Agenzia negli importi percentuali di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo.

Il Liechtenstein contribuisce al bilancio dell'Agenzia conformemente all'articolo 3 del protocollo, che rinvia alle modalità di contributo di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo.

Articolo 3

Protezione e riservatezza dei dati

1. Ai dati personali trasmessi dall'Agenzia alle autorità della Svizzera e del Liechtenstein si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹³.
2. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁴, si applica ai dati personali trasmessi dalle autorità della Svizzera e del Liechtenstein all'Agenzia.
3. La Svizzera e il Liechtenstein, nei confronti dei documenti detenuti dall'Agenzia, rispettano le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

Articolo 4

Status giuridico

¹³ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁴ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

L’Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto della Svizzera e del Liechtenstein e gode in Svizzera e nel Liechtenstein della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di questi due Stati. In particolare, l’Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 5

Responsabilità

La responsabilità dell’Agenzia è disciplinata secondo quanto previsto all’articolo 19, paragrafi 1, 3 e 5 del regolamento.

Articolo 6

Corte di giustizia

1. La Svizzera e il Liechtenstein riconoscono la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti dell’Agenzia, a norma dell’articolo 19, paragrafi 2 e 4 del regolamento.
2. Le controversie relative alla responsabilità civile sono risolte conformemente all’articolo 10 ter, paragrafo 4 del regolamento quale modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati¹⁵.

Articolo 7

Privilegi e immunità

1. La Svizzera e il Liechtenstein applicano all’Agenzia e al personale della stessa il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, che figura in allegato alla presente convenzione.
2. Tale allegato, compresa, per quanto riguarda la Svizzera, l’appendice relativa alle modalità d’applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità, costituisce parte integrante della presente convenzione.

Articolo 8

Personale

1. La Svizzera e il Liechtenstein applicano le norme relative al personale dell’Agenzia adottate conformemente al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

¹⁵

GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.

2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini della Svizzera e del Liechtenstein che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.
3. I cittadini della Svizzera e del Liechtenstein, tuttavia, non possono essere nominati alle funzioni di direttore esecutivo o di vicedirettore esecutivo dell'Agenzia.
4. I cittadini della Svizzera e del Liechtenstein non possono essere eletti presidente o vicepresidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
2. La Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein approvano la presente convenzione conformemente alle loro rispettive procedure.
3. L'entrata in vigore della presente convenzione è subordinata all'approvazione della Comunità europea e di almeno un'altra delle Parti.
4. La presente convenzione entra in vigore, per ciascuna delle Parti, il primo giorno del primo mese successivo al deposito dello strumento d'approvazione presso il depositario.
5. Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente convenzione si applica a decorrere dalla data in cui prende effetto il protocollo.

Articolo 10

Validità ed estinzione

1. La presente convenzione è conclusa a durata indeterminata.
2. La presente convenzione cessa di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia da parte della Svizzera oppure per decisione del Consiglio dell'Unione europea, ovvero qualora vi si ponga termine in altro modo secondo le procedure di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 10 o all'articolo 17 dell'accordo.
3. La presente convenzione cessa di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia del protocollo da parte del Liechtenstein oppure per decisione del Consiglio dell'Unione europea, ovvero qualora vi si ponga termine in altro modo secondo le procedure di cui all'articolo 3, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 3 del protocollo.

La presente convenzione, nonché le dichiarazioni congiunte allegate, sono redatte in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca,

inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per la Comunità europea

Per la Confederazione svizzera

Per il Principato del Liechtenstein

ALLEGATO

(Articolo 7)

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 1

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 6

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

- (a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,
- (b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

- (a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,
- (b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:

- (a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

- (b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- (c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- (d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;
- (e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ognqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

Appendice all'ALLEGATO

Modalità d'applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità

1. Estensione dell'applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (di seguito: "il protocollo") deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2. Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma del protocollo. L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

Con riferimento all'articolo 13, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 (GU L 74 del 23.7.1969, pag. 1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dalla Comunità e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CECA/CE/Euratom) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA, DA PARTE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, DEL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E DEL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, RELATIVA ALLA CONVENZIONE RECANTE LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN ALL'AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

La Comunità europea,

il governo della Confederazione svizzera

e

il governo del Principato del Liechtenstein,

avendo concluso la convenzione recante le modalità di partecipazione della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio,

formulano le seguenti dichiarazioni congiunte:

Il diritto di voto previsto nella convenzione è giustificato dalle speciali relazioni con la Svizzera e il Liechtenstein, dovute all'associazione di tali Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

Tale diritto di voto ha carattere eccezionale e deriva dalla natura specifica della cooperazione Schengen e dalla posizione particolare della Svizzera e del Liechtenstein.

Non può pertanto essere considerato un precedente giuridico o politico per nessun altro ambito di cooperazione fra le parti della convenzione o per la partecipazione di altri paesi terzi ad altre agenzie dell'Unione.

Tale diritto di voto non può essere esercitato in nessun caso per decisioni di natura legislativa o regolamentare.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di invio di una squadra di intervento rapido alle frontiere nel quadro della gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, si applica, per quanto riguarda la responsabilità civile, l'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati.